

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI SASSARI

nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2268 del 2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:

[REDACTED], domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Zeroli, che la rappresenta, giusta procura alle liti in atti, e difende;

attrice

contro

[REDACTED], P.IVA **[REDACTED]**, rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dagli avv. **[REDACTED]**, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;

convenuta

e contro

[REDACTED], rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difeso dagli avv. **[REDACTED]**, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;

convenuto

e contro

[REDACTED], C.F. **[REDACTED]**,

convenuta- contumace

All'udienza del 20.5.2021, il Giudice Istruttore ha tenuto la causa a decisione e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali.

Le parti hanno rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse di **[REDACTED]** s.p.a.: *“Nel merito ed in via definitiva: previo accertamento dell'intervenuta cessione del credito relativo ai contratti numeri 2221757, 2221758 e 2221759 vantato da **[REDACTED]** S.p.A. nei confronti di **[REDACTED]**”*

non comprensibile.

In tal modo, affermano i convenuti, la creditrice finirebbe per ottenere un vantaggio economico superiore rispetto a quello previsto nei singoli contratti.

Frigotrasporti s.n.c. e il fideiussore, altresì, hanno contestato l'usurarietà dei contratti di leasing, in quanto il tasso degli interessi pattuiti sarebbe superiore al tasso soglia vigente all'epoca della stipula dei contratti e, comunque, l'indeterminatezza del tasso di interessi perché non è stato indicato se il tasso di riferimento era l'euribor a 360 o a 365 giorni.

Infine, i convenuti eccepiscono che, nel caso di specie, dovrebbe al più applicarsi l'art. 1526 c.c., posto che i leasing avevano natura traslativa e non erano di mero godimento.

Il fideiussore, infine, per quanto riguarda la sua specifica posizione, ha contestato la validità della garanzia rilasciata dal medesimo, in quanto affetta da vizi del consenso e comunque in contrasto con normativa a tutela della concorrenza.

C) A fronte delle predette contestazioni, [redacted].p.a. ha ribadito: **1)** le proprie pretese, ivi comprese quelle relative alle tasse automobilistiche; **2)** la validità delle clausole penali, proporzionate in quanto garantirebbero che la concedente, rivendendo i mezzi, non lucrerebbe vantaggi superiori a quelli previsti nei contratti; **3)** la non usurarietà dei contratti; **4)** la determinatezza della pattuizione degli interessi; **5)** l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 1526 c.c.; **6)** la validità della fideiussione.

D) M [redacted] Financial Service s.p.a. non si è costituita ed è stata dichiarata contumace in data 15.11.2019.

La causa è stata istruita con scambio di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e produzioni documentali. Infine è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.

§§§

E) Nel corso del giudizio è risultato provato in via documentale (e, del resto, non è contestato) che il 28.12.2012 [redacted] s.n.c. ha stipulato con M [redacted] Financial Service s.p.a. tre contratti di leasing, contraddistinti dai numeri 2221757, 2221758 e 2221759, aventi ad oggetto ciascuno un veicolo Mercedes Benz modello "1845LS nuovo actros trattori flat floor" alle seguenti condizioni economiche: prezzo di fornitura pari a 104.500,00 euro, da corrispondere in sessanta rate mensili di 2.060,40 euro (iva compresa), previo

versamento di una rata iniziale di 10.450,00 euro e rata finale per l'acquisto pari a 5.225,00 euro, oltre iva.

E' altresì provato in via documentale, oltre che non contestato, che l'utilizzatrice a partire da maggio 2013 abbia versato i canoni in modo discontinuo, maturando morosità in tutti i rapporti e, in ragione di tale circostanza, la concedente ha risolto il contratto e ottenuto la restituzione dei veicoli.

Le condizioni negoziali allegare dalle parti in ordine alla determinazione delle penale sono anch'esse provate *per tabulas*: dall'art. 17 dei contratti, infatti, emerge che, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatrice, la concedente avrebbe potuto domandare il pagamento di una somma pari alle rate scadute e non pagate al momento della risoluzione, oltre alle rate a scadere (compresa la somma per l'opzione di acquisto) attualizzate ad un tasso pari al 50% del TAN.

Non è contestato ed è provato dalla produzione delle relative fatture, che la concedente, recuperati i veicoli, abbia provveduto a ricollocarli sul mercato al prezzo indicati dalla stessa: 44.814,00 euro con riferimento al veicolo di cui al contratto n. 2221757; 46.215,00 euro con riferimento al veicolo di cui al contratto n. 2221758; 44.710,00 euro con riferimento al veicolo di cui al contratto n. 2221759.

F) Risulta quindi provato il titolo del credito in forza del quale odiernamente [REDACTED] s.p.a. (il cui acquisto del credito non è stato contestato e deve quindi deve ritenersi pacifico) agisce nei confronti della debitrice principale e del fideiussore.

G) Ciò posto in via di fatto, deve esaminarsi in primo luogo la contestazione del credito effettuata dai convenuti.

Con riferimento al contratto 2221757, gli stessi hanno rilevato che con lettera di diffida del 3.4.2014, la concedente domandava 12.469,84 per i canoni con scadenza nei mesi di settembre, ottobre, dicembre 2013, nonché con scadenza nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014, ed hanno affermato che l'ammontare dei canoni era pari a 8.692,23 euro, oltre interessi e spese, per una differenza 3.777,61 euro da imputarsi a interessi e spese, calcolate dal 03.04.2014 al 27.05.2015. Quindi, hanno affermato che la pretesa è eccessiva.

Con riferimento al contratto 2221758, i convenuti hanno esposto che con lettera di diffida

del 3.4.2014, la concedente domandava 14.568,05 euro per i canoni con scadenza nei mesi di ottobre e dicembre 2013 nonché con scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo aprile e giugno 2014 ma che a tale data l'ammontare dei canoni era pari a 7.888,71 euro, oltre interessi e spese: la differenza di 6.679,34 euro è stata contestata in quanto eccessiva.

Con riferimento al contratto 2221759, infine, i convenuti hanno allegato che con lettera di diffida del 3.4.2014, la concedente domandava 8.324,60 euro per i canoni con scadenza nei mesi di febbraio marzo aprile e giugno 2014 ma che l'ammontare dei canoni era pari a 1.692,08 euro, oltre interessi e spese: la differenza di 6.632,52 euro è stata contestata in quanto eccessiva.

Orbene, la contestazione, come formulata da parte convenuta, non può essere condivisa: la stessa, infatti, non considera due elementi.

Il primo è che la rata indicata nel piano di ammortamento è al netto dell'iva, quindi la somma dovuta, al netto degli interessi, è sensibilmente diversa (in aumento) rispetto a quella quantificata dagli stessi; il secondo è che gli interessi non devono essere rapportati alle sole rate scadute, ma all'intero capitale ancora dovuto, secondo il criterio dell'ammortamento alla francese.

Alla luce di quanto appena detto, non si rileva la sproporzione allegata e, pertanto, non emerge l'erroneità nella determinazione di quanto dovuto.

Sempre in punto di contestazione del credito i convenuti allegano che *“Invero, a fronte della somma complessivamente dovuta per tutti e tre i contratti, computata al mese di marzo 2014, pari ad € 93.585,75 (comprensiva delle tre maxi rate iniziali, così come risulta dai piani di ammortamento doc. 8), la Frigotrasporti ha corrisposto la somma di € 77.125,80 (doc. 9), con una differenza di € 16.459,95. Tali somme sono da intendersi costituite dai canoni, quote interessi pattuiti ed IVA. Oltre l'importo versato per la maxi rata iniziale per complessivi € 31.350,00”*.

Al riguardo, ██████████.p.a. ha replicato, in sintesi, che l'utilizzatrice ha effettuato nel corso del tempo pagamenti discontinui e che i documenti prodotti da quest'ultima comprovano sì i versamenti effettuati, ma gli stessi sono stati imputati, in ragione del mancato versamento nel tempo di alcune rate, nei seguenti termini: *“1) il bonifico di € 6.230,79 dell'11 luglio 2013 è*

stato imputato a saldo dei canoni relativi ai contratti numeri 2221757, 2221758 e 2221759 con scadenza nel mese di giugno 2013; II) il bonifico di € 1.000,00.- dell'8 ottobre 2013 e il bonifico di € 6.2000,00.- dell'8 novembre 2013 sono stati imputati a saldo dei canoni relativi ai contratti numeri 2221757, 2221758 e 2221759 con scadenza nel mese di luglio 2013 e, per la quota di € 389,07.- (come vedremo infra) a parziale pagamento della penale relativa al contratto 2221759; III) il bonifico di € 6.230,79.- del 31 luglio 2013 (pagina 11 del "documento 4") non è altro che la duplicazione della contabile prodotta a pagina 6 del medesimo documento; IV) l'assegno n. 0180290634 di € 6.226,41.- del gennaio 2014 è stato imputato a saldo dei canoni relativi al contratto numero 2221759 con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2013V) l'assegno n. 0180290635 di € 6.277,59.- del febbraio 2014 è stato imputato quanto ad € 2.064,09.- a saldo del canone con scadenza nel mese di settembre 2013 relativo al contratto numero 2221758 e quanto ad € 2081,15 a saldo del canone con scadenza nel mese di gennaio 2014 relativo al contratto numero 2221759 mentre il residuo di € 2.132,35.- si come si dirà oltre è stato posto a deconto della penale convenzionale relativa ai contratti numeri 2221757 e 2221758".

Orbene, parte convenuta ha prodotto (doc. 9 comparsa di costituzione, depositato anche dall'attrice quale allegato 4) gli estratti conto bancari e copia degli assegni da cui emergono i versamenti effettuati in favore di [REDACTED] s.p.a..

Relativamente a detta documentazione, [REDACTED] s.p.a. ha allegato che il versamento di 6230,79 euro effettuato nel mese di luglio e risultante a pagina 11 del documento appena sopra citato, è la duplicazione contabile del versamento di pari importo, effettuato sempre nel mese di luglio, e risultante a pagina 4 del medesimo allegato.

I convenuti non hanno contestato tale allegazione, che deve quindi ritenersi provata.

Pertanto, dall'esame della documentazione in atti e dalla mancata contestazione di cui sopra, emerge che i convenuti hanno versato in favore della concedente la somma complessiva di 70.195,01euro, oltre gli acconti iniziali.

Sempre dalla medesima documentazione trova conferma l'allegazione di parte attrice secondo cui i versamenti sarebbero stati discontinui (mancano, infatti, pagamenti nei mesi di maggio, giugno e settembre 2013 e nel mese di ottobre 2013 risulta effettuato esclusivamente il

pagamento di 1.000,00 euro), ragione per cui, in mancanza di imputazione da parte del debitore, la creditrice ha legittimamente imputato i versamenti (come dalla stessa indicato in citazione e sopra riportato) a canoni pregressi rispetto a quelli per cui all'attualità domanda i pagamenti.

Risulta quindi provato il titolo del credito di **VI** s.p.a. mentre, viceversa, non risultano effettuati i pagamenti dei canoni scaduti come richiesti da parte attrice (contratto 2221757: settembre, ottobre e dicembre 2013, gennaio, febbraio e marzo 2014; contratto 2221758: ottobre e dicembre 2013, gennaio, febbraio, marzo, aprile e giugno 2014; contratto 2221759: febbraio, marzo aprile e giugno 2014).

Alla luce della circostanza che il canone mensile era pari a 2.060,40 euro e visti gli interessi di mora previsti in ciascun negozio, risulta corretta la quantificazione effettuata da parte attrice delle somme dovute a titolo di canoni scaduti.

In sintesi, le contestazioni formulate sul punto dai convenuti sono infondate.

H) I convenuti hanno contestato anche che la creditrice abbia effettuato il pagamento delle tasse inerenti i veicoli (e delle quali, in forza dei contratti, poteva domandare il rimborso all'utilizzatrice).

L'attrice, con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ha prodotto ricevute di versamento delle tasse automobilistiche.

Dette ricevute sono state contestate dagli attori, che: **1)** hanno rilevato come i versamenti risultino effettuati secondo la "comodità" della concedente sia in relazione alla regione di riferimento (parte dei versamenti risultano effettuati favore della Regione Trentino) che in relazione alle scadenze (non rispettate); **2)** hanno eccepito che "*In base a quali elementi le scansioni prodotte da controparte possono essere considerate valide e veritiere ai fini della prova del credito e dunque riconducibili con certezza ai veicoli di cui ai contratti oggetto di leasing?*"

Entrambe le contestazioni dei convenuti non possono essere condivise.

Il pagamento oltre la scadenza non inficia che il versamento vi sia stato e non risulta in atti in quale regione i veicoli sono stati immatricolati (non può dunque affermarsi che il pagamento sia stato erroneo).

Quanto alla valenza probatoria dei documenti prodotti, la stessa è rimessa all'apprezzamento del giudice. Nel caso di specie, le mere allegazioni dubitative dei convenuti non apportano elementi che facciano propendere per la falsità degli stessi.

Deve ritenersi, pertanto, che il pagamento delle tasse automobilistiche sia stato effettuato dalla concedente, la quale ha diritto, in conformità ai contratti di leasing, a rivalersi sull'utilizzatrice.

I) Venendo alle contestazioni dei convenuti circa l'entità della penale, si rileva quanto segue.

Il [redacted] n.c. e il [redacted] contestano la penale in ragione della sua sproporzione.

La doglianza è fondata nella premessa ma non può essere accolta nelle conseguenze prospettate dai convenuti.

Dalla lettura della clausola contrattuale emerge come la stessa, in verità, non sia data dalla somma, da un lato, delle rate a scadere e, dall'altro, della differenza fra rate scadute e ricavo dalla ricollocazione sul mercato dei beni restituiti.

Al contrario, l'art. 17 dei contratti prevede non solo la restituzione dei beni, ma una penale commisurata alla sommatoria delle rate scadute e di quelle a scadere. Nulla dice il contratto circa la ricollocazione dei beni sul mercato e il relativo prezzo (da detrarre, come affermato dall'attrice).

Così configurata, la clausola penale appare sicuramente sproporzionata, in quanto tende a garantire alla concedente un risarcimento superiore all'effettivo danno, posto che la stessa otterrebbe sia la restituzione dei beni che il pagamento di quanto dovuto dall'utilizzatrice se il contratto fosse stato integralmente eseguito.

Deve quindi esercitarsi il potere officioso riconosciuto dall'art. 1384 c.c. e ricondurre ad equità la penale. Al riguardo, pare equo riconoscere una penale che renda la concedente indenne al danno subito, evitando qualunque forma di ingiustificata locupletazione.

Dalla penale, come determinata in contratto, pertanto, dovrà sottrarsi il prezzo di ricollocazione dei beni sul mercato. Tale procedimento di quantificazione della penale, pur non previsto in contratto, è stato effettivamente seguito da [redacted] s.p.a. nella quantificazione delle somme richieste all'utilizzatrice: deve pertanto affermarsi che,

sebbene la premessa dei convenuti circa la sproporzione della penale prevista in contratto sia corretta, non può ricavarsi che non sia dovuta alcuna penale né che la somma oggi richiesta da Viva s.p.a. a tale titolo sia sproporzionata e, quindi, non dovuta.

L'attrice, infatti, ancora prima dell'esercizio del potere di riduzione ad equità da parte del Giudice, ha provveduto a determinare la penale in misura proporzionata al danno, scontando dai canoni a scadere il ricavato dei beni dalla ricollocazione sul mercato (comprovato dalle fatture prodotte dalla concedente e non contestate dall'utilizzatrice).

Ciò posto, non è un fuor d'opera osservare in questa sede che non risulta comunque applicabile al caso di specie l'art. 1526 c.c., in quanto le parti lo hanno espressamente escluso nei contratti di leasing (vedasi art. 17, ultimo comma).

L) I convenuti, ancora, hanno contestato che i contratti di leasing siano usurari in quanto recherebbero interessi superiori al tasso soglia vigente al momento della pattuizione (allegazione suffragata da relazione peritale di parte, prodotte sub doc. 10, 11, e 12 dai convenuti).

La doglianza è infondata.

Premesso che le perizie prodotte non hanno valenza probatoria, in quanto formate al di fuori del contraddittorio e da tecnico incaricato da una delle parti, si rileva che le stesse sono erranee, in quanto giungono alla conclusione dell'usurarietà dei contratti sommando agli interessi importi dovuti a titolo di penale in caso di risoluzione per inadempimento del contratto.

Si tratta di una metodologia di calcolo del tutto erranea, in quanto pretende di sommare agli interessi una grandezza disomogenea e inconferente come la penale per risoluzione per inadempimento, formulando peraltro ipotesi del tutto astratte e arbitrarie sul momento dell'inadempimento.

Per contro, il TAEG pattuito, pari a 4,84%, è talmente inferiore al tasso soglia vigente per il tipo dei contratti per cui è causa all'epoca della stipula (14,050%), da rendere superfluo disporre consulenza tecnica d'ufficio: è palese l'infondatezza della doglianza.

M) Ancora, deve dirsi della contestazione relativa alla nullità per indeterminatezza dei contratti sotto un duplice profilo: 1) nella parte in cui indicherebbero un TAEG erroneo perché non terrebbe conto del tasso di attualizzazione nel caso di estinzione anticipata del contratto per

risoluzione da inadempimento come da art. 17 dei contratti; 2) nella parte in cui non specifica se il tasso degli interessi di mora deve essere determinato sull'euribor base 360 o sull'euribor base 365.

Anche questa doglianza non è fondata.

Sotto il primo profilo, non si tratterebbe di una causa di nullità per indeterminatezza del contratto, posto che il TAEG non è una clausola contrattuale, ma una modalità riassuntiva di indicazione di tutti i costi del contratto. Costi che, nel caso di specie, sono indicati in modo determinato e determinabile, ivi compresa la previsione del tasso di attualizzazione di cui all'art. 17 dei contratti.

Sotto il secondo profilo, perché il tasso euribor è per convenzione calcolato su una base di 360 giorni all'anno, sicché l'utilizzo della diversa base di 365 giorni deve essere specificato (e, in difetto di specificazione, si intende che la base è di 360 giorni). Ne discende che anche questa doglianza è infondata.

N) Venendo, infine, alla contestazione mossa dal solo [REDACTED] circa la validità delle fideiussioni, si rileva che la stessa è generica e infondata.

Generica in quanto, almeno fino alla prima memoria conclusionale, non specifica perché le fideiussioni sarebbero in contrasto con la disciplina posta a tutela della concorrenza e quale vizio del consenso avrebbe inficiato la volontà del convenuto.

Infondata, in primo luogo, in quanto pretende di ricavare da vizi del contratto (peraltro, per quanto detto sopra, insussistenti) i non precisati vizi del consenso dedotti.

In secondo luogo perché indimostrata sotto il profilo della violazione della normativa antitrust.

E' infatti vero, come afferma il convenuto, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio la nullità di un contratto, in qualsiasi stato del giudizio.

Ma ciò può farlo solo a condizione che la nullità risulti dagli atti di causa. Nel caso di specie, [REDACTED] lamenta che le fideiussioni prestate dallo stesso sarebbero conformi a un (non precisato) modello ABI (che non è stato prodotto in giudizio), riconosciuto contrario alla disciplina a tutela della concorrenza da una circolare della Banca d'Italia (parimenti non versata in atti e, quindi, non conoscibile dal Giudice in quanto non costituente fonte normativa).

In sintesi, si ribadisce, pur essendo vero in astratto che la nullità di un contratto deve essere d'ufficio dal Giudice, in concreto, nel caso di specie, non vi sono gli elementi per rilevarla.

O) Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, [redacted] & C. s.n.c. ed [redacted] devono essere condannati a rifondere [redacted] s.p.a. delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo in considerazione della complessità della controversia e del suo valore.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

- Condanna [redacted] S.n.C. di [redacted] & c. S.n.C. in solido fra loro al pagamento in favore di [redacted] S.p.A. della somma di € 105.666,35, oltre agli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, dalla domanda giudiziale e sono al saldo;
- Condanna [redacted] S.n.C. di [redacted] & c. S.n.C. e [redacted] in solido fra loro a rifondere [redacted] s.p.a. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in 10.000,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., oltre spese vive documentate pari a 813,00 euro.

Sassari, 7 ottobre 2021

Il Giudice

dott. Gaetano Savona